

NORME E PROCEDURE PER L'ACCESSO NELLE AREE AEROPORTUALI

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro

- VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. 687, 705, 718, 1174, 1175, 1231 e 1235;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il Regolamento (CE) n. 2320/2002;
- VISTO il D.M. (Trasporti) 21 luglio 2009 che individua l'ENAC quale Appropriata Autorità per il coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'Aviazione Civile;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 1998 del 5 novembre 2015 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea;
- VISTA la Decisione della Commissione (UE) 8005/2015 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea contenenti le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del Regolamento (CE) n. 300/2008;
- VISTO il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (PNS) Ed. 2 emendamento 1 del 1° febbraio 2016;
- VISTA la Disposizione n. 09/DG del 01 febbraio 2016 del Direttore Generale dell'ENAC che approva e rende esecutivo nonché immediatamente applicabile il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (PNS) Ed. 2, emendamento 1 del 1° febbraio 2016;
- VISTA l'Ordinanza n. 07/2012 della Direzione Aeroportuale di Ancona-Pescara;
- VISTA la necessità di adeguare le norme e le procedure di accesso nelle aree aeroportuali in vigore presso all'Aeroporto "Raffaello Sanzio" Ancona-Falconara al mutato quadro normativo;
- SENTITO il Comitato di Sicurezza Aeroportuale del 18 aprile 2016;



ORDINA

Art. 1 Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona-Falconara.

Art. 2 Aree sterili - Parti critiche- Aree Delimitate


1. Nell'aeroporto sono da considerarsi aree sterili tutta la parte airside (ad es. i piazzali aa/mm, raccordi, pista, zona distacco VVF, ENAV, le sale passeggeri in partenza, ecc.).
2. Nell'aeroporto le parti critiche coincidono con le aree sterili.
3. La sala passeggeri in arrivo, posta lato volo, è area non sterile "delimitata" il cui accesso è controllato.
4. L'area cargo è area non sterile "delimitata" il cui accesso è presidiato dalla Guardia di Finanza ed è consentito solo a persone e veicoli che operano nell'ambito di spedizione e arrivo merce.

Art. 3 Posti di controllo

1. I posti di controllo di sicurezza, quando non operativi, devono essere protetti con barriere fisiche, ovvero con appositi sistemi antintrusione, in modo da impedire l'accesso non autorizzato in ingresso e/o in uscita.

Art. 4 Accesso alle aree sterili e critiche aeroportuali Motivo legittimo riferito alle persone

1. Per poter accedere alle aree sterili e critiche dell'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona-Falconara le persone devono avere un motivo legittimo. Per motivo legittimo s'intende viaggio, lavoro, formazione e informazione/educazione come di seguito specificato:
 - a. il viaggio è associato all'imbarco, in qualità di passeggero, scorta o equipaggio, su di un volo che è schedato in partenza nelle ore seguenti all'accesso all'area sterile;
 - b. il lavoro è qualsiasi attività per cui la persona è impiegata e che deve essere svolta all'interno delle aree ove la persona sta accedendo e nel periodo in cui il soggetto accede; ciò include ad esempio le mansioni svolte dai servizi di emergenza e dagli appaltatori o mansioni ispettive relative ad attività istituzionali pubbliche;
 - c. la formazione è ogni attività formativa associata a compiti svolti o da svolgere in futuro all'interno di tali aree una volta terminato il periodo formativo, e pertanto l'accesso a tali zone è richiesto per acquisire conoscenza e familiarità con le aree in questione, o attività che si svolgono nell'area;


- 
- d. l'informazione/educazione include le visite scortate a favore di visitatori che necessitano di acquisire conoscenze e comprensione delle attività aeroportuali per ragioni specifiche, ad esempio a favore di coloro che sono addetti allo sviluppo ed alla redazione di normativa aeronautica che devono necessariamente visionare l'ambiente aeronautico. Sono altresì incluse le visite scolastiche, nonché iniziative turistiche e similari organizzate dal gestore previa approvazione da parte dell'autorità competente.
2. Sono autorizzati a richiedere il rilascio del tesserino di ingresso in aeroporto tutte le persone che vi operano con continuità appartenenti a:
 - Enti di Stato
 - Società di gestione aeroportuale
 - Vettori
 - Subconcessionari
 - Prestatori di servizi di assistenza a terra certificati ENAC ai sensi della circolare APT 02 B e non soggette a certificazione quali vettori in autoproduzione e prestatori di servizi di cui alla cat. 1 del Dlgs 18/99
 - Aero Club ed altre società/aziende di base sullo scalo.

Art. 5
Tesserino di ingresso in aeroporto (TIA) e
tesserino di ingresso visitatori con scorta (TIV)

1. Sono previste due tipologie di tesserini di ingresso in aeroporto:
 - a. Il tesserino d'ingresso in aeroporto (TIA) rilasciato al personale che opera stabilmente, compresi gli Enti di Stato, con validità massima di cinque anni;
 - b. il tesserino di ingresso visitatori con scorta (TIV).I tesserini sono predisposti e rilasciati dal Gestore aeroportuale secondo la "Procedura per la gestione delle autorizzazioni di accesso e il rilascio dei tesserini aeroportuali delle persone e dei lasciapassare dei veicoli", allegata al PSA, e nel rispetto della "Procedura Tesseramento e Lasciapassare" di cui all'Allegato B del PNS Ed. 2, emendamento 1 del 1° febbraio 2016.
2. La richiesta di autorizzazione all'accesso e di rilascio o rinnovo del tesserino aeroportuale (TIA o TIV) deve avvenire in conformità alla procedura sopra richiamata.
4. Il tesserino di accesso visitatore con scorta (TIV) è predisposto e rilasciato dal Gestore Aeroportuale e ha validità massima di 24 ore. Possono essere rilasciati al massimo 3 permessi di accesso con scorta (TIV) alla stessa persona nell'arco di trenta giorni, fatti salvi i casi in cui sia dimostrata la necessità di accedere un numero superiore di volte e per i quali l'accesso dovrà essere opportunamente motivato dal soggetto richiedente, secondo quanto riportato nella relativa procedura del gestore aeroportuale.

Art. 6
Accesso alle aree sterili e critiche aeroportuali
Motivo legittimo riferito ai veicoli

1. Per poter accedere alle aree sterili e critiche dell'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona-Falconara tutti i veicoli devono avere un motivo legittimo. Per motivo legittimo s'intende il trasporto di persone (passeggeri, equipaggi, staff, ecc.), articoli, oggetti, merce per una delle ragioni di cui al precedente art. 4, laddove il mancato uso del



veicolo sarebbe di impedimento operativo al viaggio, alla conduzione delle attività lavorative, di formazione o di scorta di soggetti da accompagnare per motivi educativi/informativi. Inoltre si considera legittimo l'uso di veicoli o mezzi di trasporto se l'uso di essi garantisce un abbattimento dei rischi alla sicurezza dei soggetti trasportati rispetto all'eventuale accesso pedonale alle aree. Laddove possibile, i veicoli adibiti a tali scopi devono sostare permanentemente all'interno delle aree sterili.

Art. 7

Lasciapassare veicoli

1. Il lasciapassare veicoli è predisposto e rilasciato dal Gestore aeroportuale secondo la "Procedura per la gestione delle autorizzazioni di accesso e il rilascio dei tesserini aeroportuali delle persone e dei lasciapassare dei veicoli" nel rispetto della "Procedura Tesseramento e Lasciapassare" di cui all'Allegato B del PNS ed. 2 del 9 giugno 2015 e s.m.i.
2. Tutti i veicoli, per poter accedere e/o permanere nelle aree sterili dell'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona-Falconara, devono essere in possesso di apposito "Lasciapassare" permanente o temporaneo. Il detto Lasciapassare deve essere esposto in modo visibile e per tutto il periodo in cui il veicolo si trova nelle aree sterili dell'aeroporto.
3. Il Lasciapassare permanente è rilasciato dalla Società di Gestione per i veicoli che operano stabilmente, compresi quelli degli Enti di Stato, in favore di possessori di un titolo personale di accesso i quali, per motivi legittimi, devono accedere nelle aree sterili con il veicolo.
4. Il Lasciapassare permanente ha validità massima quinquennale.
5. Il Lasciapassare temporaneo è un lasciapassare rilasciato per il periodo necessario all'espletamento delle funzioni per le quali viene richiesto.
2. Il lasciapassare per veicolo è valido solo ed esclusivamente per il veicolo per il quale è stato rilasciato e solo per l'Aeroporto "R. Sanzio" di Ancona-Falconara.

Art. 8

Accesso delle persone

1. Possono accedere, attraverso gli appositi posti di controllo e solo dopo aver effettuato i previsti controlli di sicurezza, alle aree sterili e critiche dell'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona-Falconara le seguenti categorie di persone:
 - a. persone munite di tesserino di ingresso aeroportuale (TIA);
 - b. persone munite di tesserino di ingresso visitatore (TIV), purché scortate;
 - c. passeggeri dei voli commerciali, sia in partenza che in arrivo e/o in transito, munite di regolare carta di imbarco o di documento di imbarco rilasciato a mezzo web check in o SMS o MMS da un vettore;
 - d. membri dell'equipaggio, in possesso di un tesserino identificativo di membro di equipaggio rilasciato dal vettore aereo o dall'Autorità aeronautica nazionale competente. Per i vettori italiani per tesserino identificativo di membro dell'equipaggio s'intende il Certificato di Membro di Equipaggio (Crew Member



Certificate) rilasciato dall'Enac. Se il tesserino identificativo di membro di equipaggio non riporta la fotografia del titolare, l'accesso è consentito solo previa presentazione di un passaporto/documento d'identità valido;

- e. piloti dell'Aviazione Generale non in possesso di tesserino identificativo di membro dell'equipaggio o di tesserino aeroportuale, purché scortati da personale autorizzato del Gestore o del Prestatore di servizi di assistenza a terra lungo il percorso dal terminal all'aeromobile;
- f. passeggeri di aviazione generale, purché scortati da un membro di equipaggio in possesso di un tesserino identificativo di membro dell'equipaggio o di tesserino aeroportuale, o da personale autorizzato del Gestore o del Prestatore di servizi di assistenza a terra;
- g. personale ENAC in possesso del tesserino multi servizi con banda laterale rossa, rilasciata dall'ENAC al personale che svolge compiti ispettivi;
- h. funzionari dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo, muniti di tessera personale di riconoscimento rilasciata dalla medesima Agenzia;

Il personale autorizzato di cui alle precedenti lettere c), d), e), f) dovrà interessare unicamente il percorso tra l'aerostazione e l'aeromobile. Le persone autorizzate ad interessare l'area di manovra dovranno essere munite di apposito apparato radio ricetrasmittente sintonizzato sulla frequenza 440,725 Mhz ed essere in contatto con l'Ente ATS per ricevere le necessarie istruzioni/autorizzazioni.

2. Per il personale esentato dai controlli sulla persona resta fermo l'obbligo di esibizione del tesserino d'ingresso in aeroporto (TIA) che dovrà riportare l'indicazione dell'esenzione e dell'eventuale autorizzazione all'introduzione di articoli proibiti (armi e munizioni).

Art. 9 Accesso con scorta

1. Le persone titolari di un tesserino di accesso visitatore (TIV) devono essere costantemente scortate secondo le modalità previste dalla relativa "Procedura per la gestione delle autorizzazioni di accesso e il rilascio dei tesserini aeroportuali delle persone e dei lasciapassare dei veicoli", allegata al PSA.
2. Il personale che scorta deve essere titolare di tesserino d'ingresso (TIA) , in corso di validità, per l'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona – Falconara.
3. Ogni persona autorizzata ad effettuare la scorta può scortare fino ad un massimo di 5 persone salvo diversa specifica autorizzazione della Direzione Aeroportuale. Le persone scortate devono essere sempre sotto il diretto controllo visivo del personale che effettua la scorta, ovvero chiaramente visibile, non oscurato da alcun veicolo, oggetto, fabbricato, condizioni meteo e sufficientemente vicino per porre in essere interventi adeguati in caso di necessità.

Art. 10 Accesso dei veicoli

1. Possono accedere, attraverso gli appositi posti di controllo e solo dopo aver effettuato i previsti controlli di sicurezza, alle aree sterili e critiche dell'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona – Falconara i seguenti veicoli:



- a. veicoli di servizio appartenenti alle Forze dell'Ordine in servizio presso l'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona – Falconara;
 - b. veicoli di servizio appartenenti alle Forze dell'Ordine e impiegati in operazioni di Polizia Giudiziaria, scorta, sicurezza o ordine pubblico secondo le indicazioni fornite dal locale posto di Polizia di Frontiera, purché scortati;
 - c. veicoli impiegati in operazioni di soccorso e antincendio;
 - d. veicoli di servizio appartenenti all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
 - e. veicoli di servizio appartenenti alla Società Nazionale Assistenza al Volo (ENAV) e/o a Società da essa controllate;
 - a. veicoli di servizio appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - b. veicoli di servizio appartenenti alla Società di Gestione Aerodrica SpA;
 - c. veicoli di servizio appartenenti a vettori, sub concessionari, prestatori di servizi di assistenza a terra, Aero Club ed altre società /aziende di base sullo scalo per specifiche esigenze operative.
2. Sono esentati da ispezione i veicoli specificatamente indicati nel Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (PNS) Ed. 2, emendamento 1 del 1° febbraio 2016.
 3. Tutti i veicoli autorizzati all'ingresso e alla circolazione in area sterile e critica dovranno essere dotati di apposita polizza assicurativa in corso di validità, oltre che per danni alle persone, anche per danni ad aeromobili e alle infrastrutture aeroportuali con massimali non inferiori a €. 10.000.000,00 se devono circolare in area di movimento ovvero €. 5.000.000,00 se devono circolare nelle restanti aree aeroportuali.
 4. Fermo restando l'obbligo di una specifica copertura assicurativa, previa valutazione del rischio, agli Enti di stato non si applica la disposizione di cui al precedente comma relativamente ai massimali assicurativi.
 5. La circolazione veicolare nell'intera area aeroportuale deve svolgersi nel rispetto delle norme di cui al Codice della Strada nonché delle altre disposizioni emanate dall'ENAC.

Art. 11

Introduzione di articoli proibiti in area sterile

1. In applicazione della vigente normativa in materia di Security, tutti coloro che, per esigenze connesse allo svolgimento della propria attività e in possesso di tesserino di ingresso in aeroporto (TIA) oppure di tesserino di accesso visitatore con scorta (TIV) hanno la necessità di introdurre nelle aree sterili dell'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona – Falconara oggetti rientranti in quelli che vengono definiti "proibiti" dal Regolamento (CE) n. 300/2008 e elencati dall'appendice 1-A del Regolamento (CE) n. 1998/2015 e s.m.i., devono attenersi a quanto descritto nella procedura elaborata e redatta dal Gestore aeroportuale e inserita nel Programma per la Sicurezza dell'Aeroporto.



Art. 12

Obblighi dei titolari di tesserini di ingresso

1. Al fine di consentire al personale preposto al controllo di far rispettare quanto contenuto nella presente Ordinanza, è fatto obbligo a tutti i possessori di tesserino d'ingresso dell'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona – Falconara, di esporre il medesimo in maniera chiara e visibile sulla propria persona. I titolari sono altresì obbligati a esibire i propri documenti di riconoscimento a ogni richiesta del personale di controllo degli Enti di Stato.
2. Se per qualsiasi causa decadano i motivi, i presupposti e/o i requisiti che avevano determinato l'emissione del tesserino di ingresso dell'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona – Falconara, i titolari sono obbligati a restituire il medesimo all'Ente o Società e/o Operatore che aveva inoltrato la richiesta di emissione il quale provvederà successivamente alla riconsegna alla Società di Gestione.
3. Infine, in caso di smarrimento e/o furto del tesserino di ingresso alle aree sterili dell'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona – Falconara, il titolare ha l'obbligo di presentare immediatamente denuncia alle Forze dell'Ordine, di informare il datore di lavoro e il Gestore aeroportuale.

Art. 13

Obblighi del Gestore Aeroportuale

1. Il Gestore aeroportuale predispone una specifica procedura, in cui vengono riportate le modalità di rilascio e rinnovo, tramite il proprio Ufficio tesseramento, del tesserino d'ingresso in aeroporto, del tesserino di accesso visitatori e dei lasciapassare dei veicoli secondo quanto disposto dall'allegato B del PNS; detta procedura viene inserita nel Programma di sicurezza dell'aeroporto e pubblicata sul sito internet del Gestore stesso.
2. La Società di Gestione Aerdorica SpA, rende pubblico l'orario dello sportello dedicato al tesseramento e il numero di telefono per le situazioni di emergenza.

Art. 14

Divieti

1. All'interno dell'aerostazione e in tutta l'area sterile dell'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona – Falconara è vietato fumare, abbandonarsi a giochi di qualsiasi natura e gettare rifiuti fuori degli appositi contenitori.
2. In tutta l'area sterile dell'aeroporto è vietato condurre animali ad eccezione di quelli in dotazione alle forze di polizia per lo svolgimento di compiti istituzionali e quelli che devono essere imbarcati o sbarcati al seguito dei passeggeri; i cani devono essere condotti al guinzaglio e con museruola. I conduttori saranno ritenuti responsabili dei danni provocati dai loro animali a persone e/o cose di terzi.



Art. 15
Vigilanza e Controllo

1. L'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo in ordine alla applicazione di quanto disposto dalla presente Ordinanza è affidato al personale dell'ENAC ed al personale delle Forze dell'Ordine in servizio in aeroporto.
2. L'Enac è responsabile dell'attività di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione delle procedure stabilite dal Gestore aeroportuale in merito ai titoli abilitativi per l'accesso in aeroporto di persone e mezzi.
3. L'ENAC, inoltre, ha competenza a dirimere eventuali controversie relative al rilascio dei titoli abilitativi.

Art. 16
Sanzioni

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I trasgressori agli articoli di questa Ordinanza saranno soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, salvo che l'infrazione non costituisca reato più grave o violi le disposizioni previste dal Codice della Strada.

Art. 17
Norma Finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza si deve far riferimento a quanto disposto dal Regolamento (CE) 300/2008 e s.m.i., dal Regolamento (UE) 1998/2015 e dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile Ed. 2 del 1° febbraio 2016 .

Art. 18
Decorrenza

1. La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza n. 7/2012 ed entra in vigore alla data del **01 giugno 2016**.

Falconara M.ma, 23 maggio 2016

Il Direttore
Dr.ssa Silvia Ceccarelli